

ORATORIO

DI

SAN FRANCESCO DI SALES

Via Cottolengo, N. 32

TORINO



Torino, 25 Giugno 1902

ARCHIVIO

Carissimo,

Devo parteciparvi che le Società ferroviarie italiane a datare dal 1° Luglio p. v. pongono in vigore, pei viaggi a prezzo ridotto delle Associazioni di carità, una nuova tariffa con norme e documenti pure nuovi per tutti ed alcune limitazioni a noi in particolare.

In primo luogo le richieste che abbiamo usato finora non serviranno più dopo il 30 del corr. Giugno. Queste saranno stampate su carta di color camoscio e composte di un solo tagliando e della matrice. Noi abbiamo già trasmesso le bozze alla Direzione Generale in Milano ed appena saranno approvate le rimetteremo alle case interessate.

Altra innovazione introdotta col nuovo regolamento consiste nell'adozione di una Tessera personale di riconoscimento di cui dovrà essere munito, oltre che della richiesta, ogni singolo socio per giustificare durante il viaggio la propria identità personale. Tali tessere devono essere perfettamente uguali ad un modello inviatoci dalla Direzione Generale delle Ferrovie, e rilasciate, firmate e bollate nella Casa centrale cioè nell'Oratorio di Torino, dal rappresentante della nostra Pia Società. Esse avranno validità permanente ed in caso di smarrimento potranno essere sostituite da altre, ma previa notificazione dell'accaduto alla Direzione Gen. delle Ferrovie.

Ma ciò che soprattutto ci tocca da vicino e che ci fa capire come dobbiamo essere cauti nell'uso di questo favore, è

che a noi fu tolta la riduzione per tutti i laici. Cosichè d'ora innanzi non potranno servirsi della riduzione che i confratelli del clero i quali, quando abbiano le condizioni richieste, riceveranno dal Capitolo Sup. la Tessera personale di riconoscimento. Chi non la ricevesse è segno che è escluso dal privilegio e, se deve viaggiare, dovrà provvedersi del biglietto ordinario.

Raccomando perciò a tutti di non compromettere la nostra Pia Società con qualche imprudenza, di attendere le nuove richieste e le tessere personali prima di intraprendere qualunque viaggio e poi di usarle solo dai favoriti e nei limiti concessi. Diamo prova di ordine, precisione ed educazione, anche affinchè meritiamo di vederci restituito il favore di cui or ora furono privati altri nostri confratelli.

Sempre vostro

Aff.mo in Corde Jesu

Sac. Filippo Reinaldi.

NB. 1°) Si rimettano al Prefetto dell'Oratorio tutte le matrici e i bollettarii usati sinora o che restano ancora in vostro potere.

2°) Queste norme servono anche per le Figlie di Maria Ausiliatrice.



CONCESSIONE SPECIALE VI

(N. 9 dell'appendice I all'allegato E dei capitolati d'esercizio)

Associazioni di Carità

1. Oggetto. — La concessione è accordata, per viaggi in 1^a, 2^a, o 3^a classe, ai membri delle associazioni di carità costituite allo scopo di curare - per solo spirito di carità - gli infermi negli ospizi del regno o di educare ed istruire gratuitamente i poveri.

Per fruire della concessione le associazioni di carità debbono farne domanda alle Amministrazioni ferroviarie, comprovando di essere costituite allo scopo suddetto.

Le associazioni ammesse a fruire del ribasso risultano da un elenco comunicato alle stazioni.

2. Limiti. — La concessione è limitata a quei soli membri delle dette associazioni, che personalmente e per intero si dedicano alla carità nell'uno o nell'altro dei modi indicati all'articolo 1, e pei soli viaggi che debbano effettuare per motivi inerenti all'esercizio della loro opera filantropica.

Sono quindi esclusi dal ribasso tutti coloro che compongono i comitati dirigenti, presiedono od amministrano le associazioni, o vi accudiscono retribuiti.

3. Prezzi. — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono i seguenti :

		1. ^a classe	2. ^a classe	3. ^a classe
pel percorso fino a	200 Km.	L. 0. 074	0. 052	0. 034
pel successivo percorso da 201 a 400	»	» 0. 061	0. 043	0. 028
pel successivo percorso oltre . . 400	»	» 0. 049	0. 035	0. 023

4. — Identificazione personale e modalità di viaggio. — A domanda del personale ferroviario, ogni viaggiatore deve esibire la propria tessera di riconoscimento, del modello allegato, rilasciata e bollata dall'associazione cui egli appartiene, e firmata dal rappresentante di essa, e dal viaggiatore medesimo.

I viaggiatori debbono indossare l'abito della loro associazione, se questa ne prescrive uno speciale.

5. Reclami. — Gli eventuali reclami (art. XX disposizioni generali) debbono esser fatti unicamente dai rappresentanti delle associazioni.